

OGGETTO: CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99 RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 86/278/CEE CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA".

CONTRIBUTO DI REI PROGETTI SRL

REI PROGETTI SRL è un'azienda che si occupa di riutilizzo fanghi in agricoltura dal 1982. Si occupa principalmente di fanghi provenienti dall'industria agro-alimentare, soprattutto dall'industria conserviera con recupero diretto dei medesimi sui suoli agricoli debitamente autorizzati. Il quantitativo medio annuale dei fanghi che vengono direttamente utilizzati in agricoltura è di circa 15.000 ton/annue concentrate per lo più nel periodo luglio-ottobre; e presenta il proprio contributo in merito alla proposta di modifica al D.Lgs. n. 99/1992, notificata dal Governo italiano alla Commissione europea nell'ambito della procedura TRIS.

La proposta di modifica del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 9 recante "Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (di seguito la "*Proposta*") induce diverse criticità per le ragioni che di seguito si espongono sinteticamente.

1. Introduzione di nuovi parametri in assenza di una base scientifica certa e condivisa. Violazione del principio di libera circolazione delle merci e del principio di proporzionalità.

La Proposta introduce parametri tecnici particolarmente stringenti ($OUR \leq 25$ mmol O₂/kg s.o./h e $RBP \leq 0,25$ L/g s.s.v.) per i fanghi destinati all'uso agricolo. Tali parametri, se adottati, comporterebbero l'esclusione di una quota rilevante di fanghi attualmente recuperabili, determinando, tra l'altro, un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico europeo.

L'introduzione di tale modifica mediante l'adozione di una norma tecnica non armonizzata presuppone comunque l'obbligo di conformarsi alla disciplina del mercato interno, in particolare al rispetto dei principi sanciti dal TFUE in materia di libera circolazione dei prodotti e di concorrenza leale tra operatori economici.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, i principi del mercato interno, ed in particolare quelli sanciti dagli articoli 34 e 36 TFUE, si applicano anche ai rifiuti destinati al recupero. Già con la sentenza Commissione c. Belgio (C-2/90), la Corte ha affermato che tali materiali devono essere considerati come "prodotti" la cui circolazione non può essere ostacolata all'interno del mercato unico se non per ragioni imperative d'interesse generale e in presenza di misure proporzionate e giustificate. Ne consegue che ogni misura nazionale che limiti l'accesso al mercato per i fanghi recuperabili deve essere pienamente giustificata e conforme ai principi fondamentali del diritto dell'Unione, in particolare quello di proporzionalità. Tale principio trova applicazione anche in assenza di armonizzazione normativa, salvo che le restrizioni introdotte da uno Stato membro siano giustificate da ragioni imperative di interesse generale, come la tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e siano proporzionate al fine perseguito. L'introduzione dei limiti ha l'obiettivo dichiarato di rafforzare la tutela ambientale e la salute pubblica nelle applicazioni agricole. Si condividono pienamente tali obiettivi ma si ritiene che l'introduzione di tali criteri debba avvenire in

modo graduale, in coerenza con il quadro normativo esistente e sulla base di solide evidenze scientifiche. La scelta di adottare parametri mutuati da altri settori (es. compostaggio e digestato) appare quindi tecnicamente inadeguata ed eccessivamente restrittiva, producendo effetti tali da alterare le dinamiche concorrenziali nel mercato interno, discriminando ingiustificatamente alcuni operatori e riducendo la possibilità di ricorso a soluzioni di recupero transfrontaliere.

La previsione di limiti corrispondenti a quelli previsti dal Regolamento 2019/1009 per materiali che non possono essere composti da fanghi di depurazione è tecnicamente errata.

L'AIR della Proposta fa genericamente riferimento ad un "supporto" che sarebbe stato fornito dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell'istruttoria per la definizione della proposta normativa, che tuttavia non è meglio individuato né è liberamente accessibile per la consultazione.

In ogni caso, nemmeno sussistono (né la documentazione che accompagna la Proposta si premura di darne atto) argomenti di natura tecnica a sostegno della scelta di imporre i citati limiti a casistiche diverse da quelle contemplate dalla normativa europea.

Al contrario, sussistono studi che mostrano come l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli rappresenti un'opzione preferibile rispetto alla destinazione dei materiali allo smaltimento in discarica o tramite incenerimento.

In particolare, a tale conclusione giunge lo Studio del JRC «*Screening risk assessment of organic pollutants and environmental impacts from sewage sludge management*» (anno 2022), che al par. 6.6 («*Relative importance of sewage sludge management for climate change*») analizza gli impatti della gestione dei fanghi sul riscaldamento globale.

Lo studio precisa che lo «scenario peggiore», consistente nella destinazione dei fanghi esclusivamente allo smaltimento in discarica o all'incenerimento, determinerebbe un aumento delle emissioni che inducono riscaldamento globale per circa 1,5 milioni di tonnellate di CO₂-eq all'anno.

Al contrario, l'uso in agricoltura, definito come il «migliore scenario possibile», porterebbe ad una riduzione significativa delle emissioni in atmosfera (-2,0 milioni di tonnellate all'anno) con possibilità di ridurre l'impronta del riscaldamento globale fino a 3,5 milioni di tonnellate di CO₂-eq all'anno.

Lo Studio considera quindi la gestione sostenibile dei fanghi di depurazione come un importante strumento per ridurre l'impronta di carbonio, giungendo a considerarla come una «strategia di rimozione netta del carbonio».

Inoltre, dallo «Studio sulla qualità dei fanghi da depurazione delle acque reflue urbane» (Utilitalia, marzo 2025) emerge come le indagini svolte da Utilitalia del 2022 e 2023 abbiano consentito di integrare la banca dati con ulteriori informazioni sui microinquinanti organici, sui test di germinazione e di respirazione. I dati disponibili mostrano come la quasi totalità dei fanghi prodotti sia conforme ai limiti massimi di accettabilità, spesso con largo margine di sicurezza.

In assenza di un'evidenza scientifica chiara e condivisa che dimostri la necessità dei nuovi limiti proposti e la loro proporzionalità rispetto agli obiettivi dichiarati, tale intervento rischia di costituire una restrizione non giustificata alla libera circolazione. Ne risulta, pertanto, una violazione anche del principio di proporzionalità, in quanto gli oneri imposti agli operatori economici – in particolare PMI – risultano sproporzionati rispetto all'obiettivo dichiarato, con gravi effetti sulla concorrenza e sulla sostenibilità dell'intero comparto.

2. Adozione dei criteri di stabilità previsti dall'allegato II al Regolamento (UE) 2019/1009 non applicabili ai materiali costituiti dai fanghi di depurazione.

La Proposta impone quali “limiti di stabilità biologica” valori corrispondenti ai “criteri di stabilità” previsti dall'allegato II al Regolamento (UE) 2019/1009 per le “Categorie di materiali costituenti” (CMC)3 («COMPOST») e CMC5 («DIGESTATO»).

Nessuna delle due CMC, per cui il Regolamento 2019/1009 prevede limiti corrispondenti a quelli della Proposta (CMC3 e CMC5), contempla tra i materiali in entrata i fanghi da depurazione.

Data questa premessa, pare doversi desumere logicamente che è errata l'imposizione ai fanghi di depurazione degli stessi criteri di stabilità previsti dal Regolamento per materiali che non possono essere composti da fanghi di depurazione.

E ciò tanto più in assenza di qualsivoglia motivazione tecnica a sostegno della scelta di applicare i limiti previsti dal Regolamento a fattispecie diverse da quelle per cui lo stesso Testo normativo europeo prevede tali limiti.

L'inserimento di soglie proposte per il tasso di assorbimento di ossigeno ($OUR \leq 25 \text{ mmol O}_2/\text{kg SO/h}$) e il potenziale metanico residuo ($BMP \leq 0,25 \text{ L/g VS}$), derivate dal Regolamento UE 2019/1009, non sono appropriate e non sono raggiungibili per i fanghi di cui al Decreto Legislativo n. 99/1992 e destinati all'uso agricolo, per diversi motivi:

- non riflettono la diversità dei processi di trattamento consentiti dal Decreto Legislativo n. 99/1992, che includono metodi biologici, chimici, termici e meccanici, ciascuno con caratteristiche e obiettivi distinti;
- non sono compatibili con la natura dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane;
- non sono compatibili con la natura dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue delle industrie agro-alimentari:
 - della trasformazione di carne, pesce e altri alimenti di origine animale;
 - della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa;
 - della raffinazione dello zucchero;
 - del lattiero-caseario
 - della dolceria e della panificazione;
 - della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao);
- rischia di portare alla perdita di preziosa sostanza organica necessaria per l'agricoltura e per il contrasto alla desertificazione dei suoli italiani maggiormente esposti.

A ciò si aggiunga che i contenuti della Proposta contrastano con quanto affermato nell'AIR, secondo cui i parametri sarebbero stati individuati «in coerenza» con quelli del Regolamento 2019/1009 («La proposta pertanto individua tali parametri, in coerenza con quelli individuati per il compost e digestato di cui al regolamento 2019/1009/UE sui prodotti fertilizzanti»).

Non solo tali parametri non sono coerenti con quelli dettati dal Regolamento, ma addirittura

contrastano con esso, imponendo per una determinata categoria di sostanze il rispetto di criteri che il Regolamento espressamente riserva ai materiali nei quali è vietata proprio la presenza di quelle sostanze.

3. Ostacolo al mercato comune e alla libera immissione sul mercato italiano dei fanghi di depurazione di provenienza transfrontaliera.

Il progetto di norma tecnica introduce parametri tecnici ingiustificati per i fanghi destinati all'uso agricolo destinati ad incidere sui fanghi di depurazione di provenienza transfrontaliera.

Tali parametri, qualora adottati, determinerebbero un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico europeo, che contrasta con gli artt. 34 e 114, par. 5 e 6, TFUE e con le disposizioni della Direttiva 86/78/CEE (anche solo "**Direttiva**").

I requisiti di utilizzazione dei fanghi in agricoltura sono stati oggetto dell'armonizzazione operata a livello europeo con la Direttiva.

La Direttiva, di cui il D.lgs. n. 99/1992 costituisce il recepimento interno, è stata introdotta considerando che la «disparità tra le disposizioni dei vari Stati membri in materia di utilizzazione di detti fanghi in agricoltura potrebbero avere un'incidenza sul funzionamento del mercato comune»; e «che è perciò necessario procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto all'articolo 100 del trattato» (si vedano i considerando della Direttiva).

La possibilità stessa di introdurre misure più restrittive è limitata alle ipotesi in cui «le condizioni lo richiedano» (cfr. art. 12 Direttiva), previa comunicazione alla Commissione UE.

Tali condizioni devono sussistere ed essere testimoniate dalle evidenze scientifiche affinché ne possa essere valutata la sussistenza e la proporzionalità rispetto alla finalità perseguita.

L'introduzione dei limiti avrebbe l'obiettivo dichiarato di rafforzare la tutela ambientale e la salute pubblica nelle applicazioni agricole.

Si ribadisce che si condividono pienamente tali obiettivi ma si ritiene che l'introduzione di tali criteri debba rispettare il quadro normativo esistente ed essere basata su solide evidenze scientifiche, in conformità all'art. 114, par. 5 e 6 TFUE.

L'articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE autorizza lo Stato membro che lo ritenga necessario, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione, a introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente sopervenute dopo l'adozione di tale misura.

Orbene, né dal progetto di norma né dalla Relazione AIR emergono elementi che suffraghino la circostanza di una maggiore protezione dell'ambiente né la sussistenza di nuove prove scientifiche sopravvenute alla misura di armonizzazione.

Il progetto di norma non è il risultato di un corretto bilanciamento fra interessi, come specificato dalla CGUE (in particolare, CGUE, III sezione, 21 dicembre 2023, C-86/2022, §§ 61 e ss.).

Differentemente, la scelta di adottare parametri mutuati da altri settori (quali quelli previsti per il compostaggio e il digestato) è tecnicamente inadeguata/ingiustificata nonché eccessivamente restrittiva e comporta un ostacolo alla libera immissione sul mercato italiano dei fanghi di depurazione di provenienza transfrontaliera.

4. Contrasto con i principi dell'economia circolare e della gerarchia nella gestione dei rifiuti.

L'introduzione dei nuovi parametri di stabilità biologica (OUR e BMP) comporterebbe l'impossibilità di destinare i fanghi biologici da trattamento delle acque reflue all'uso agricolo, anche qualora siano stati sottoposti a trattamenti autorizzati e previsti dalla normativa vigente. Di conseguenza, tali flussi verrebbero inevitabilmente destinati allo smaltimento, tipicamente tramite incenerimento, in aperta violazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE, e dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006.

Il Decreto Legislativo n. 99/1992 disciplina l'utilizzo dei fanghi in agricoltura qualificandolo espressamente come recupero (art. 2 comma 1 lett. d)). Escludere i fanghi da tale canale, a causa di soglie derivate da contesti differenti (es. compost e digestato da matrici non fangose, disciplinati nel Reg. UE 2019/1009), vanifica una modalità di gestione che non solo è conforme alla normativa europea e italiana, ma anche preferibile in termini ambientali e di economia circolare.

Sebbene l'uso agricolo dei fanghi possa comportare l'emissione di odori, tali effetti sono temporanei, mitigabili attraverso buone pratiche agronomiche (es. interrimento entro 24 ore, come previsto anche da diverse discipline regionali) e comunque non paragonabili all'impatto ambientale, energetico ed economico dell'incenerimento. Quest'ultimo comporta un'irrecuperabilità permanente di nutrienti preziosi, alcuni dei quali (fosforo) di rilevanza critica, e un aggravio per la collettività in termini tariffari (si veda lo «Studio sulla qualità dei fanghi da depurazione delle acque reflue urbane» (Utilitalia, marzo 2025, <https://www.utilitalia.it/pubblicazioni/list/list/025d1b8e-a3ff-4e1f-a080-075115aa66ee>), par 2 [«L'importanza dei dati per orientare le scelte del Legislatore»]).

La disciplina in materia di rifiuti prevede che si incentivino il recupero e il riutilizzo delle risorse contenute nei rifiuti stessi. In particolare, l'articolo 11 della Direttiva 2008/98/CE impone agli Stati membri di adottare misure concrete e proporzionate per massimizzare il riciclaggio e il recupero, contribuendo così a ridurre l'impatto ambientale complessivo.

L'introduzione di norme che impediscano o limitino in modo significativo il recupero dei fanghi urbani mediante l'impiego agricolo senza adeguate e fondate giustificazioni ambientali o sanitarie. Risulterebbe quindi sproporzionata e in contrasto con il principio di prevenzione, nonché con i principi generali in materia ambientale sanciti dall'articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

5. Impatto critico sulle PMI del settore e squilibrio infrastrutturale, in violazione dei principi di concorrenza, proporzionalità e libertà d'impresa.

L'introduzione dei nuovi parametri per la valutazione della stabilità dei fanghi, così come proposti, si tradurrebbe di fatto nell'esclusione di una quota rilevante di fanghi dal circuito del recupero agricolo, determinando effetti distorsivi sull'intera filiera e sull'equilibrio concorrenziale del settore. Una tale scelta regolatoria, infatti, non tiene conto della varietà dei processi di trattamento attualmente consentiti dalla normativa italiana – metodi biologici, chimici, meccanici e termici – ognuno con caratteristiche e finalità differenti, come previsto dal D.lgs. 99/1992.

La previsione dei nuovi parametri è idonea, da un lato, a determinare un ingiustificato aggravio degli oneri organizzativi ed economici a carico degli operatori del settore; dall'altro lato, a generare - in caso di impossibilità/eccessiva onerosità dell'adeguamento organizzativo e/o impiantistico - un consistente flusso di materiali da destinare a forme di gestione alternative e meno virtuose rispetto all'utilizzo agronomico (ad esempio, allo smaltimento in discarica o all'incenerimento).

Quanto al primo aspetto, l'aggravio organizzativo/economico colpirebbe in termini più incisivi le

piccole medie imprese che, operando con tecniche differenti da quelle biologiche, avrebbero maggiori difficoltà a raggiungere i nuovi criteri.

I costi di adeguamento, le tempistiche prolungate necessarie per le analisi, e la necessità di acquisire nuove attrezzature analitiche renderebbero l'applicazione della norma sproporzionata e particolarmente onerosa. Ne risulta una compressione ingiustificata della libertà di iniziativa economica garantita dall'articolo 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, oltre che una violazione dell'articolo 15 della Direttiva 2006/123/CE, che vieta l'imposizione di requisiti sproporzionati, discriminatori o non motivati per l'esercizio delle attività economiche.

Difatti, l'introduzione dei limiti tecnici proposti, i quali non riflettono la pluralità e la specificità dei processi di trattamento attualmente autorizzati dal D.Lgs. 99/1992, comportano un effetto discriminatorio. Il decreto ad oggi vigente legittima l'impiego di metodi biologici, chimici, termici e meccanici, ognuno caratterizzato da diverse prestazioni, finalità operative e livelli di efficacia in funzione dei contesti di applicazione. L'introduzione di requisiti stringenti rischia di determinare l'esclusione automatica di altri processi pienamente conformi alla normativa vigente, ma non strutturalmente in grado di rispettare le nuove soglie.

Tale esclusione rappresenta una forma di discriminazione indiretta nei confronti dei produttori e degli operatori economici che utilizzano tecnologie diverse da quelle favorite dalla nuova norma tecnica. Si configura pertanto una violazione del principio di non discriminazione che vieta espressamente misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative che possano tradursi in disparità tra operatori economici all'interno del mercato unionale. In concreto, la proposta normativa introdurrebbe un vantaggio competitivo selettivo e non giustificato a favore di determinati modelli impiantistici, alterando artificialmente le condizioni concorrenziali e comprimendo ingiustamente le scelte imprenditoriali degli operatori che, nel rispetto della normativa italiana ed europea vigente, adottano tecnologie di trattamento alternative.

Ulteriori effetti critici emergono per quelle aziende agroalimentari che gestiscono in proprio il trattamento dei propri fanghi mediante operazioni di recupero (R10). In assenza di impianti alternativi accessibili e idonei, tali soggetti sarebbero costretti a interrompere tale gestione, con il risultato di dover affidare a terzi lo smaltimento di rifiuti altamente putrescibili. Ciò determinerebbe non solo costi significativi, ma anche problematiche gestionali e logistiche connesse alla natura deperibile del materiale, traducendosi di fatto in un'interruzione dell'attività produttiva per mancanza di soluzioni tecnicamente e operativamente praticabili.

Il secondo profilo determinerebbe un aggravio significativo a carico dell'attuale rete impiantistica nazionale, che non riuscirebbe ad assorbire i nuovi flussi di materiale destinati allo smaltimento, con importanti ripercussioni in termini ambientali e sanitari (sulla necessità di adeguamento infrastrutturale si veda anche lo «Studio sulla qualità dei fanghi da depurazione delle acque reflue urbane» (Utilitalia, marzo 2025), par 2 [«L'importanza dei dati per orientare le scelte del Legislatore»]). Ciò sia in ragione dell'assenza di studi sui quantitativi di materiale che per effetto della modifica normativa sarebbero destinati alle diverse tipologie di trattamento; sia per la mancata previsione di un termine (disciplina transitoria) per l'adeguamento impiantistico.

L'articolo 16 della Direttiva 2008/98, recepito dall'articolo 182 *bis*, comma 1 del D.lgs. 152/2006, impone infatti agli Stati membri l'obbligo di assicurare una rete integrata e adeguata di impianti per il trattamento dei rifiuti. Tuttavia, l'attuale assetto infrastrutturale nazionale non sembrerebbe essere in grado di accogliere i nuovi volumi che andrebbero destinati a modalità di gestione dei rifiuti meno virtuose del recupero rendendo di fatto impossibile l'assorbimento dei nuovi flussi destinati ad

esempio alla termovalorizzazione, con aggravio dei costi operativi e impatti diretti sulle tariffe per i cittadini senza un beneficio ambientale chiaramente dimostrato in violazione dell'articolo 36 TFUE, che vieta restrizioni arbitrarie alla libera circolazione dei prodotti fondate sulla tutela della salute pubblica in assenza di prove scientifiche.

L'inadeguatezza impiantistica determinerebbe, inoltre, un aumento dei conferimenti verso altri Stati membri che non hanno una normativa così ingiustamente restrittiva, con conseguente distorsioni dei flussi, dei relativi carichi ambientali e della concorrenza intracomunitari.

Considerata, inoltre, la non omogenea diffusione degli impianti sul territorio nazionale, possono prevedersi notevoli differenze su base regionale con gravi criticità a carico delle realtà locali che già soffrono per le carenze impiantistiche.

È evidente come la Proposta, nell'attuale formulazione, disattenda gli obiettivi europei di perseguimento di elevati livelli di tutela ambientale (art. 191, par. 2, TFUE).

L'effetto distorsivo del mercato e della stabilità economica emergono con forza dall'analisi dettagliata delle conseguenze che la Proposta di modifica produrrebbe a carico degli operatori del settore, che si riportano di seguito a titolo esemplificativo:

- Le imprese agricole perderebbero l'accesso a una fonte di nutrienti economica e sostenibile, con un conseguente aumento dei costi di produzione e una maggiore dipendenza dai fertilizzanti sintetici di provenienza estera (spesso con difficoltà di approvvigionamento e dipendenza da contesti geopoliticamente critici), mettendo a rischio la sostenibilità economica della produzione agricola;
- Le aziende che operano nella filiera del trattamento e del recupero in agricoltura (settore che vede un'importante presenza di PMI), sarebbero costrette – a causa dell'impossibilità di raggiungere i limiti imposti dalla Proposta – a cessare le attività di ritiro dei fanghi dai depuratori urbani e agro-alimentari, di trattamento di igienizzazione o trasformazione in fertilizzanti per l'avvio all'utilizzo agronomico. Da un lato, un intero settore sarebbe investito da una gravissima crisi; dall'altro lato, i detentori di fanghi non avrebbero più accesso alla rete che attualmente è in grado di assorbire i flussi di materiale;
- Le aziende municipalizzate di trattamento delle acque reflue urbane si vedrebbero costrette a sostenere costi di smaltimento in aumento dal 200% al 500% con evidente ripercussione dei costi sulla tariffa idrica per l'intera collettività;
- Le industrie di trasformazione degli alimenti si vedrebbero costrette a sostenere costi di smaltimento in aumento dal 200% al 500% con conseguente rincaro della catena di produzione e probabile uscita dal mercato, fortemente competitivo e globale;
- I fanghi trattati provenienti dalle reti idriche sarebbero esclusi dal mercato del recupero agricolo, non per motivi ambientali o sanitari, ma a causa dell'impossibilità intrinseca di rispettare i parametri progettati per matrici diverse e arbitrariamente applicati a quelle in esame;
- L'immediato riflesso di un effetto fortemente distorsivo della concorrenza sarebbe evidente in quanto un numero considerevole di aziende operative nella filiera di recupero dei fanghi di cui al d.lgs. n. 99/1992 si troverebbe immediatamente escluso dal mercato:
 - Impianti di compostaggio che utilizzano fanghi per la produzione di ammendanti agricoli;

- Impianti di produzione di fertilizzanti da fanghi per l'agricoltura;
- Impianti di igienizzazione per il riutilizzo in agricoltura;
- Tutte le operazioni di recupero diretto in agricoltura.

6. Incertezza normativa e instabilità del quadro regolatorio con l'introduzione unilaterale di parametri non armonizzati che anticipa la revisione normativa europea, senza che sussistano requisiti di urgenza, e genera incertezza per gli operatori.

La Proposta si inserisce in un contesto europeo ancora in evoluzione, caratterizzato da un ipotetico processo di revisione della disciplina in materia di utilizzo dei fanghi in agricoltura.

Attualmente, è già emersa l'esigenza di apportare una modifica organica al quadro normativo di riferimento, in particolare si segnalano:

- a livello interno, il dialogo avviato dal Parlamento con gli *stakeholders* coinvolti in vista di una revisione organica della normativa in materia di utilizzo di trattamento di fanghi da depurazione;
- a livello europeo, la Valutazione della Commissione Europea della Direttiva 86/278/CEE di maggio 2023 e lo Studio della fattibilità a sostegno dei futuri sviluppi politici della Direttiva sui fanghi di depurazione (86/278/CEE) condotto da JRC nel 2023, che sottolineano la necessità di aggiornare la normativa europea di riferimento e rilevano altresì le ampie differenze nell'attuazione da parte degli Stati Membri.

In tale quadro, l'introduzione unilaterale, da parte di uno Stato membro, di parametri tecnici non armonizzati – e peraltro riferiti a metodi analitici complessi, non validati per la tipologia di materiale trattato – rischia di compromettere la stabilità del mercato, la certezza giuridica per gli operatori del settore e i futuri interventi di aggiornamento che la Commissione intendesse adottare.

Tale condotta risulta in contrasto con la normativa di settore prevista dalla Direttiva 2008/98/CE e recepita dal D.lgs. 152/2006 che incentiva e favorisce la creazione di mercati affidabili per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti. L'introduzione prematura di soglie stringenti, mai sperimentate prima e non coordinate con gli altri Paesi membri ostacola invece il libero sviluppo di tali mercati, impedendo agli operatori economici di pianificare investimenti, processi e percorsi autorizzativi in un contesto normativo stabile e prevedibile.

Si pone, quindi, in contrasto con il principio generale della certezza del diritto, più volte richiamato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui i destinatari delle norme devono essere messi nella condizione di conoscere in adeguato anticipo e con sufficiente chiarezza e precisione le regole applicabili e le conseguenze giuridiche delle loro azioni. In assenza di un coordinamento a livello europeo, l'intervento italiano rischia di creare una frattura regolatoria, generando disomogeneità tra ordinamenti.

Non è da escludere, peraltro, che la futura disciplina europea possa adottare criteri differenti o meno restrittivi. In tal caso, vi sarebbe un inevitabile ritorno al precedente quadro regolatorio, dopo che le imprese avranno sostenuto ingenti oneri di adeguamento tecnico ed economico. Questo esito finirebbe per pregiudicare l'equilibrio concorrenziale del mercato nel periodo transitorio, compromettendo anche il raggiungimento degli obiettivi ambientali ed economici prefissati, senza un reale beneficio né per la salute pubblica né per l'ambiente.

Conclusioni e raccomandazioni


Alla luce di quanto sopra, REI PROGETTI SRL ritiene che la proposta presentata dal Governo italiano sia incoerente con la normativa europea che disciplina il funzionamento del mercato interno e contravvenga ai principi dell'UE di promozione dell'economia circolare e di tutela dell'ambiente.

In tale contesto, REI PROGETTI SRL ritiene necessario:

1. Evitare l'adozione di qualsiasi iniziativa legislativa fino al completamento di una revisione completa del quadro normativo nazionale, supportata da studi sperimentali in corso e dalla validazione di nuove metodologie analitiche;
2. Adottare un approccio differenziato che tenga conto del tipo di trattamento applicato e delle caratteristiche specifiche dei fanghi;
3. Prevedere una adeguata fase transitoria all'interno di un più ampio processo di revisione normativa, concedendo agli operatori il tempo sufficiente per adattarsi ai nuovi requisiti ed evitare interruzioni operative e impatti economici significativi;
4. Istituire un gruppo di lavoro tecnico nazionale permanente presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che coinvolga le associazioni di settore, le autorità ambientali e sanitarie e la comunità scientifica, al fine di garantire un dialogo continuo e trasparente durante tutto il processo di revisione normativa;
5. Più in generale, e preferibilmente, che la Commissione europea proponga forme di temporaneo *stand still* riguardo a interventi normativi nazionali non coordinati con gli interventi di aggiornamento della normativa europea in corso di studio e adozione, anche considerati i vasti e rilevanti riflessi sul mercato interno e su flussi di materiali che possono assumere rilevanza critica anche dal punto di vista geopolitico.

Parma, 30/05/2025

Distinti saluti,

Per Rei Progetti Srl
L'Amministratore Unico

Ceccardi Paolo